



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
2021 – 2023

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.) - come da ultimo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 – le Amministrazioni pubbliche adottano il “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP)”, in coerenza con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter dello stesso decreto legislativo, allo scopo di *“ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi ai cittadini”* e, nell'ambito del medesimo, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2 (c.d. *assunzioni obbligatorie*). Il Piano, dunque, nell'indicare la consistenza della dotazione organica – da intendersi quale valore finanziario in termini di “dotazione” di spesa potenziale - e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati sulla base delle scelte delle professioni e delle relative competenze professionali che effettivamente servono all'Amministrazione, rappresenta anche uno strumento indispensabile per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa.

Al riguardo, nella scelta delle professionalità si dovrebbe procedere secondo *“priorità”*, privilegiando da una parte la sostituzione delle risorse umane c.d. *“infungibili”* e, dall'altra, il reclutamento di quelle professionalità necessarie a rendere più efficiente e al passo coi tempi l'organizzazione del lavoro, anche tenuto conto delle nuove tecnologie introdotte nella P.A. Pertanto, alla luce di quanto precede, nella redazione del Piano è opportuno utilizzare per quanto possibile criteri che indirizzino, l'approvvigionamento e la distribuzione del personale, anche verso lo strumento della riconversione professionale. Peraltro, il Piano implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto il profilo quantitativo (consistenza numerica delle unità necessarie ad assolvere la *mission* dell'amministrazione) e qualitativo (tipologie di professioni e competenze professionali), volta a rilevare realmente le effettive esigenze. Quindi, nel pieno rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, l'Amministrazione Difesa potrà procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell'ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni:

- a) potranno ricoprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- b) dovranno indicare nel Piano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Per la redazione del presente Piano si sono tenute in considerazione, in via prioritaria, le esigenze prospettate dagli Organi Programmatori (Stato Maggiore della Difesa, Stati Maggiori di Forza Armata e Segretariato generale delle Difesa/DNA) temperate nel rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo conto anche del futuro riassetto organizzativo conseguente al ridimensionamento degli organici previsto dalla legge n. 244/2012. La comunicazione dei contenuti del predetto Piano al sistema informativo del personale (S.I.C.O.) di cui all'art. 60, d.lgs. n. 165/2001, sarà effettuata entro 30 giorni dalla sua adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Il Piano, infatti, si configura come atto di programmazione, modulabile e flessibile, che deve essere adottato dal competente organo (Ministro) - deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 4 del TUP - entro il 15 novembre di ciascun anno, soprattutto al fine di poter avviare le relative procedure di autorizzazione connesse con il reclutamento. L'adozione del Piano, infine, è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001). Si rappresenta, altresì, che il presente Piano è stato articolato secondo i seguenti punti:

- **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**, che delinea il panorama giuridico entro il quale il Piano si deve muovere e, quindi, attenere;
- **SITUAZIONE ATTUALE**, nella quale viene esaminata la situazione del personale civile dell'A.D. in termini di presenze effettive (**al netto dei militari transitati che vengono considerati in soprannumero ex lege 266/99**), alla data del 01-01-2021 (data di rilevazione ai fini della pianificazione del fabbisogno), in relazione alla dotazione organica fissata con il d.P.C.M. 22-01-2013, distinguendo tra:
 - A) CESSAZIONI TRIENNIO 2021-2023;**
 - B) DIRIGENZA**, 1^a e 2^a fascia;
 - C) PROFESSORI e RICERCATORI;**
 - D) AREE FUNZIONALI;**
- **FACOLTÀ ASSUNZIONALI**, nei limiti delle quali è possibile coprire i posti vacanti;
- **PROIEZIONE AL 2024 E NUOVO INDICATORE DI SPESA MASSIMA POTENZIALE;**
- **CONCLUSIONI.**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro di riferimento, ad oggi, per la predisposizione del Piano triennale del fabbisogno è costituito dalle seguenti norme e disposizioni:

- art. 3, comma 3, secondo periodo, d.l. 90/2014, che consente dall'anno 2014 il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni;

- art. 7, comma 6, del d.l. 101/2013, con il quale si ribadisce l'obbligo di assumere, a tempo indeterminato, le categorie protette, previa rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie in relazione alle nuove dotazioni organiche ex d.P.C.M. 22-01-2013, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche in caso di situazioni di soprannumerarietà;
- art. 3, comma 6, del d.l. 90/2014, che esclude dalle limitazioni di spesa le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- art. 72, comma 6, del predetto d.l. n. 112/2008, concernente la possibilità di utilizzare le economie effettivamente derivanti dai collocamenti in posizione di "esonero dal servizio", ai fini assunzionali (norma abrogata dalla legge 214/2011 ma che continua a trovare applicazione per i lavoratori indicati nella lettera e) dell'art. 24, comma 14, del d.l. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011);
- art. 3 della legge 31/12/2012 n. 244, che prevede la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a 20.000 unità da conseguire entro il 31 dicembre 2024, mediante l'adozione di piani gradualità;
- art. 12 del d.lgs. n. 8/2014, che prevede, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 244/2012, la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;
- art. 2, comma 11, del d.l. n. 95/2012, che nel prevedere il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, concede alle amministrazioni la facoltà di coprire i posti vacanti nelle altre aree all'esito di un calcolo di natura finanziaria (c.d. *neutralità finanziaria*) e, comunque, previa autorizzazione e verifica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- d.P.C.M. 22/01/2013 contenente i contingenti organici rispettivamente dei dirigenti e del personale civile di livello non dirigenziale, rideterminati in senso riduttivo in complessive 27.926 unità, come previsto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, che prevede che le amministrazioni dello Stato possono procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica dirigenziale (ivi compresi i professori universitari) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- art. 2259-ter, comma 7, d.lgs. n. 66/2010, che prevede che a decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e, un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e

seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 (comma sostituito dall'art. 1, comma 983, legge 178/2020 - legge di bilancio 2021);

- d.m. 29 giugno 2016 di ripartizione delle dotazioni organiche per profilo professionale (di cui al punto 6, d.P.C.M. 22/01/2013);
- art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001 (T.U.P.I.) che prevede che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni hanno validità due anni dalla data di approvazione;
- art. 11 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia", che autorizza il Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di assumere, per il triennio 2020-2022, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profili tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale, bandito secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 917, legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), che prevede che il Ministero della Difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'art. 2259-ter, d.lgs. n. 66/2010, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 57 di terza area e n. 374 di seconda area;
- il d.l. 183/2020 (milleproroghe 2021), concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
- legge 19.6.2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", art. 3, comma 1;
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n.70 (in particolare l'art. 7, comma 4);
- direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2018, contenente le "Linee guida sulle procedure concorsuali";
- nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 17203 del 12-03-2019, relativa all'individuazione delle unità da assumere;
- linee di indirizzo del Dipartimento Funzione Pubblica per la pianificazione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della Salute, dell'8.5.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;
- DPCM 20 giugno 2019 (di approvazione del precedente Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018 - 2020);
- piano della performance 2021/2023 approvato con decreto del Ministro della Difesa 26 marzo 2021 (Importante: il piano della performance fissa le linee programmatiche e rappresenta il presupposto per poter disporre delle risorse stanziare con la legge di stabilità).

2. SITUAZIONE ATTUALE

Nell'ambito del sopra delineato quadro normativo di riferimento, viene esaminata la situazione del personale civile al **01/01/2021** - per unità e valori finanziari -, in relazione alle dotazioni organiche previste nel d.P.C.M. 22/01/2013, come ripartite per profili professionali con d.m. 29-06-2016, al netto dei militari non idonei transitati in soprannumero. In particolare, si evidenzia:

- per il personale dirigenziale, un numero di posizioni di funzione dirigenziale attualmente vacanti pari a **n. 33 unità**, di cui **n. 31** relative ai dirigenti di 2^a fascia;
- per il personale delle aree funzionali, una **carenza complessiva di n. 8.931** unità, di cui **n. 780** unità nella 3^a area funzionale, **n. 7.695** di 2^a area e **n. 456** di 1^a area;
- per i Professori/Ricercatori, una **carenza di n. 15** unità.

In sintesi:

AREE_QUALIFICHE	Organico d.P.C.M. 22/01/2013	Presenze 01/01/2021	Posizioni vacanti / Carenze	Costo unitario lordo datoriale	Costo Organico ex d.P.C.M.	Costo Organico presenze	Valore finanziario carenze/esuberi
DIRIGENTI							
Dirigenti 1 ^a fascia (*)	9	7	-2	€ 137.636,33	€ 16.103.450,61	€ 11.561.451,72	€ 4.541.998,89
Dirigenti 2 ^a fascia (**)	108	77	-31				
TOTALE DIRIGENTI	117	84	-33				
PROFESSORI E RICERCATORI							
Professori e Ricercatori (***)	30	15	-15	€ 85.239,00	€ 2.557.170,00	€ 1.278.585,00	€ 1.278.585,00
TOTALE PROFESSORI e RICERCATORI	30	15	-15				
AREE FUNZIONALI							
Terza Area	2.681	1.901	-780	€ 39.224,59	€ 105.161.125,79	€ 74.565.945,59	€ 30.595.180,20
Seconda Area	23.246	15.551	-7.695	€ 34.160,59	€ 794.097.075,14	€ 531.231.335,09	€ 262.865.740,05
Prima Area	1.824	1.368	-456	€ 31.681,59	€ 57.787.220,16	€ 43.340.415,12	€ 14.446.805,04
TOTALE AREE FUNZIONALI	27.751	18.820	-8.931		€ 957.045.421,09	€ 649.137.695,80	€ 307.907.725,29
COMPARTO RICERCA (****)	32	0	-32	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	27.930	18.919	-9.011		€ 975.706.041,70	€ 661.977.732,52	€ 313.728.309,18

(*) 3 dirig. di 1^a fascia + 4 dirig. di 2^a fascia con incarico di 1^a fascia

(**) 66 dirig. di ruolo di 2^a fascia + 7 dirig. di 2^a fascia esterni + 3 incarichi ex art. 19, comma 6, interni + 1 incarico ex art. 19, comma 6, esterno

(***) L'organico è stato modificato dall'art. 238-bis, d.l. 34/2020 conv. dalla legge 77/2020

(****) Il Comparto ricerca (Istituto Vallauri) è transitato nella seconda area funzionale per effetto del decreto direttoriale 1.10.2018

A) CESSAZIONI TRIENNIO 2021-2023

CESSAZIONI PREVISTE TRIENNIO 2021-2023				
AREA/QUALIFICA	2021	2022	2023	TOTALE per AREA/QUALIFICA
Dirigenti	5	4	5	14
Terza Area	25	26	38	89
Seconda Area	554	390	622	1.566
Prima Area	34	31	29	94
TOTALE	618	451	694	1.763

La tabella che precede, riporta il numero di cessazioni (presunte) nel triennio 2021-2023, che si vanno ad aggiungere alle attuali carenze in organico.

Le suddette cessazioni dal servizio sono state determinate, in via prudenziale, sulla base dei dati anagrafici del personale civile (limiti di età - c.d. pensione di vecchiaia) e, pertanto, rappresentano il valore minimo (limite al di sotto del quale non si può scendere) riscontrabile nel triennio, suscettibile di sola variazione in aumento.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa delle carenze complessive (carenze al 01-01-2021 + cessazioni presunte nel triennio 2021-2023):

CARENZE AL 01-01-2021 + CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2021-2023			
AREA/QUALIFICA	CARENZA al 01/01/2021	CESSAZIONI PREVISTE TRIENNIO 2021/2023	TOTALE
Dirigenti	33	14	47
Terza Area	780	89	869
Seconda Area	7.695	1.566	9.261
Prima Area	456	94	550
TOTALE	8.964	1.763	10.727

B) DIRIGENTI

Per il personale dirigenziale, tenuto conto dei posti effettivamente coperti al 01/01/2021 dai funzionari di ruolo del Ministero della Difesa (in aspettativa) e non di ruolo, con incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6 (n. 4 unità), delle sicure cessazioni da collocamento a riposo sino al 2023 (pari a n. 14 unità), delle posizioni dirigenziali attualmente vacanti (n. 33 unità) e dei posti di funzione dirigenziale non generale ricoperti da esterni con incarico ex art. 19, comma 5-bis (n. 7 unità), si è ritenuto di programmare per il triennio in esame, nel rispetto dei vigenti limiti assunzionali, un fabbisogno complessivo di n. 36 unità.

Tale fabbisogno sarà soddisfatto facendo ricorso all'espletamento di procedure concorsuali bandite dall'A.D., in collaborazione con il FORMEZ, nel rispetto della percentuale fissata dall'art. 7, comma 4, d.P.R. n. 70/2013 (50% dei posti di dirigente disponibili sono riservati alla S.N.A.) e di quanto disposto dall'art. 2259-*quinquies* del d.lgs. n. 66/2010 (riserva del 50% dei posti al personale di ruolo dell'A.D.), nell'ottica di valorizzare il patrimonio di professionalità civili della terza area funzionale dotate della specifica *expertise*.

I reclutamenti di personale dirigenziale rappresentano, allo stato (a seguito della forte riduzione a 20.000 unità imposta dal d.lgs. 8/2014, art. 12), oltreché un valore aggiunto in termini di professionalità, un'occasione importante per la valorizzazione di quel "bagaglio" di esperienza (c.d. *expertise*) interna mostrata da funzionari amministrativi e tecnici di ruolo dell'A.D., non facilmente reperibile all'esterno, tenuto soprattutto conto del fattore "*specificità*" (relativa alla maggior parte dei settori d'impiego) presente nel dicastero.

In quest'ottica si pone la pianificazione di almeno 45 unità di qualifica dirigenziale, delle quali, peraltro, 30 unità sono state già autorizzate con d.P.C.M. 20-06-2019.

Nella fattispecie, si muove dalla seguente situazione:

QUALIFICA	NUMERO
Dirigenti di 1^F	3
Dirigenti di 2^F con incarico di 1^F	4
TOTALE DIRIGENTI con INCARICO 1^F	7
Dirigenti di 2^F (al netto di quelli con incarico di 1^F)	66
Funzionari dell'A.D. con incarico ex art. 19, c.6, d.lgs. 165/2001	3
Esterni all'A.D. con incarico ex art. 19, c.6, d.lgs.165/2001	1
Esterni all'A.D. con incarico ex art. 19, c.5 bis, d.lgs.165/2001	7
TOT. POSTI RICOPERTI di FUNZIONE DIRIGENZ. di 2^F	77
TOT. POSTI RICOPERTI di FUNZIONE DIRIGENZ. di 1^F e 2^F	84
ORGANICO DIRIGENTI ex D.P.C.M. 22-01-2013	117
CARENZA AL 01-01-2021	33
CARENZA AL 01-01-2021 + CESSAZIONI TRIENNIO 2021-2023	47

C) PROFESSORI E RICERCATORI

Per quanto concerne la qualifica in rubrica, è stata pianificata l'assunzione di:

- **n. 2 unità** per le esigenze dell'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova;
- **n. 5 unità** per le esigenze dell'Accademia Navale di Livorno;

al fine di dare attuazione alle richieste di ripianamento provenienti dai succitati Istituti, nonché:

- **n. 2 unità** di professore ordinario per le esigenze del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD);
- **n. 2 unità** di professore associato di per le esigenze del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD);

al fine di dare attuazione al disposto normativo dell'art. 238-bis, legge 77/2020, che ha riconfigurato il CASD, in via sperimentale, per un triennio, in "Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza".

D) AREE FUNZIONALI

Circa il personale delle aree funzionali, tenuto conto delle carenze in cui versano le medesime, anche in considerazione delle esigenze prospettate con il piano emergenziale per gli arsenali e stabilimenti militari, nonché del quadro ulteriormente riduttivo derivante dal d.lgs. n. 8/2014 (art. 12), si è ritenuto di programmare per il triennio 2021-2023, nel rispetto dei vigenti limiti assunzionali, un fabbisogno complessivo di **n. 3.140 unità (al netto delle n. 294 unità con profili tecnici - da reclutare in via straordinaria - autorizzate con legge 145/2018, art.1, comma 305).**

Al riguardo, si precisa che questa Amministrazione è stata già autorizzata ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di unità di personale di livello non dirigenziale, in particolare con il DPCM 20 GIUGNO 2019 e a seguito di apposite disposizioni di legge, come di seguito meglio specificato:

UNITÀ GIÀ AUTORIZZATE

- ✓ **n. 90 unità** (della 2^a Area funzionale) da assunzioni di appartenenti alle **categorie protette ex L. 12.3.1999, n. 68**, distribuite equamente nel triennio in considerazione;
- ✓ **n. 145 unità** (per il 2021) di 2^a area (**A2/F1**) per la **stabilizzazione** del personale operante nei Reparti del Genio Campale dell'A.M., destinatario di contratto a tempo determinato, rientrante nell'ipotesi di legge ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (procedura in corso di espletamento);
- ✓ **n. 50 unità** (per il 2021) di 2^a area (**A2/F2**) per la **stabilizzazione** del personale operante nei Reparti del Genio Campale dell'A.M., destinatario di contratto a tempo determinato, rientrante nell'ipotesi di legge ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (procedura in corso di espletamento);

- ✓ **n. 26 unità** (per il 2021) di 2^a area (**A2/F2**) per scorrimento graduatorie relative a concorsi pubblici già espletati (**concorso per assistenti tecnici a 30 posti, di cui n. 4 ST47, n. 16 ST48 e n. 10 ST55**);
- ✓ **n. 39 unità** (per il 2022) di 3^a area per indizione di bandi di concorso relativi al profilo di funzionario tecnico; (Nota: il bando *in itinere* prevede di accorpare 69 unità, 39 da PTF 2018 – 2020 e 30 da assunzioni ex l. 145/2018);
- ✓ **n. 18 unità** complessive (per il 2021) – di cui n. 10 di 2^a area e n. 8 di 3^a area - per attivazione procedure di mobilità ex art. 30, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 (tali 18 unità rappresentano il residuo delle n. 53 unità - pianificate e non assunte - per il 2018 nell'ambito del PTF 2018-2020);
- ✓ **n. 48 unità** (per il 2021) di 3^a area per indizione di bandi di concorso relativi al profilo di funzionario amministrativo (la Commissione RIPAM ha bandito, nella forma del concorso unico, il concorso a 2.133 posti di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, pubblicato sulla G.U. 4^a s.s. concorsi ed esami n. 50 del 30.6.2020, da inquadrare con il profilo di funzionario amministrativo A3/F1 del Ministero della Difesa, di cui n. 20 provenienti dalle unità concernenti la mobilità non neutrale ex art. 34 bis del TUPI, pianificate nell'ambito del PTF 2018-2020).

Le procedure assunzionali autorizzate non consentono tuttavia di coprire il fabbisogno di personale, indispensabile per garantire la funzionalità delle strutture, e pertanto occorre programmare ulteriori procedure concorsuali con riferimento alle risorse disponibili nel triennio, come di seguito riportato:

UNITÀ DA AUTORIZZARE

- ✓ **n. 2 trasformazioni** da part-time a full-time (valida ai soli fini finanziari), di personale di 3^a area;
- ✓ **n. 419 unità** di 3^a area (vari profili);
- ✓ **n. 1.257 unità** di 2^a area (vari profili);
- ✓ **n. 315 unità** (n. 105 per il 2021 e n. 210 per il 2022) di 2^a area per indizione di bandi di concorso relativi al profilo di assistente tecnico presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto – ex l. 104/2020, art. 11;
- ✓ **n. 57 unità** (di cui n. 19 per ciascuna annualità nel triennio) di 3^a area per il reclutamento di funzionari tecnici da impiegare per le esigenze di arsenali e stabilimenti militari (ex art. 1, comma 917, legge 178/2020);
- ✓ **n. 374 unità** (di cui n. 125 per il 2021, n. 125 per il 2022 e n. 124 per il 2023) di 2^a area per il reclutamento di assistenti tecnici da impiegare per le esigenze di arsenali e stabilimenti militari (ex art. 1, comma 917, legge 178/2020).

Inoltre, il Piano triennale dei fabbisogni deve indicare - sempre nello spirito del miglior utilizzo delle risorse – eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 22, c. 15, d.lgs. n. 75 del 2017. Pertanto, si propongono:

- ✓ **n. 100 unità** (per il 2022) di 3^a area per attivazione procedure concorsuali finalizzate ad attuare una progressione verticale fra le aree, in particolare, dalla 2^a alla 3^a area (**Unità già autorizzate dal DPCM 20. 6. 2019 n. 50**);

- ✓ n. 200 unità (per il 2022) di 2^a area per attivazione procedure concorsuali finalizzate ad attuare una progressione verticale fra le aree, in particolare, dalla 1^a alla 2^a area (Unità già autorizzate dal DPCM 20.6.2019, n. 50).

Non vengono inserite (finanziariamente) nel presente PTF 2021-2023, le n. 294 unità con profili tecnici (di cui n. 30 di 3^a area e n. 264 di 2^a area), da reclutare in via straordinaria, autorizzate con legge 145/2018 (comma 305), in quanto i relativi fondi per l'assunzione sono stati individuati direttamente dalla norma, al di fuori delle facoltà assunzionali. **Tali reclutamenti, tuttavia, impatteranno ai fini numerici.**

3. FACOLTA' ASSUNZIONALI

Al fine di realizzare i reclutamenti pianificati nel triennio 2021-2023, di seguito si riportano i budget, suddivisi per: 1) anno di riferimento; 2) capienza finanziaria (colonna "quota"); 3) somma impegnata (colonna "impegnato"), con separata indicazione dell'eventuale residuo ancora utilizzabile (colonna "residuo attivo"):

ANNO	BUDGET (disponibili ai fini assunzionali)		
	QUOTA	IMPEGNATO	RESIDUO ATTIVO
Cumulo 2014-2015-2016	€ 15.777.265,98	€ 14.254.295,56	€ 1.522.970,42
2017	€ 6.989.384,45	€ -	€ 6.989.384,45
2018	€ 8.714.261,43	€ 4.589.346,00	€ 4.124.915,43
2019	€ 50.043.909,67	€ -	€ 50.043.909,67
2020	€ 53.480.757,66	€ -	€ 53.480.757,66
TOTALE	€ 135.005.579,19	€ 18.843.641,56	€ 116.161.937,63

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, l'organico del personale civile del Ministero della difesa è stato fissato in 27.930 unità, per un valore finanziario pari a euro 976.799.180,58, a fronte del quale si registrano 18.919 unità di personale in servizio alla data del 1° gennaio 2021. Con la sottostante tabella, si definisce il nuovo organico a 20.000 unità del personale civile del Ministero della difesa alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 244, che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche complessive a 20.000 unità, da conseguire entro il 31 dicembre 2024. Peraltro l'articolo 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 66 del 2010 subordina l'utilizzo delle risorse dallo stesso stanziato per il trattamento economico del personale civile della Difesa alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale stesso, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno. La tabella reca altresì la previsione delle unità di personale in servizio alla data del 1° gennaio 2025 (n. 18.537), con conseguente indicazione di una carenza, alla medesima data, di 1463 unità di personale.

4. PROIEZIONE AL 2024 E NUOVO INDICATORE DI SPESA MASSIMA POTENZIALE

	d.P.C.M. 22 gennaio 2013	Costo lordo datoriale	costo organico ex dpcm	Presenze 1-1-2021	Costo organico presenze	Cessazioni 2021-2023	Fabbisogno rispetto dPCM 2013	Fabbisogno pianificato	Presenze teoriche rispetto al fabbisogno pianificato	Cessazioni 2024	Presenze 1-1-2025	Organico teorico al 1-1-2025(*)	Costo potenziale massimo al 1-1-2025
Dirigenti	117	€ 137.636,33	€ 16.103.450,61	84	€ 11.561.451,72	14	47	36	106	8	98	117	€ 16.103.450,61
Professori e ricercatori	30	€ 85.239,00	€ 2.557.170,00	15	€ 1.278.585,00	1	16	11	25	0	25	30	€ 2.557.170,00
Terza Area	2.681	€ 39.224,59	€ 105.161.125,79	1.901	€ 74.565.945,59	89	869	703	2.515	67	2.448	3.300	€ 129.441.147,00
Seconda Area	23.278	€ 34.160,59	€ 795.190.214,02	15.551	€ 531.231.335,09	1.566	9.293	2.731	16.716	1.908	14.808	15.393	€ 525.833.961,87
Prima Area	1.824	€ 31.681,59	€ 57.787.220,16	1.368	€ 43.340.415,12	94	550	0	1.274	116	1.158	1.160	€ 36.750.644,40
TOTALE	27.930		€ 976.799.180,58	18.919	€ 661.977.732,52	1.764	10.775	3.481	20.636	2.099	18.537	20.000	€ 710.686.373,88

(*) Organico teorico oggetto di rivalutazione in funzione delle reali esigenze degli OO.PP. nell'ambito delle revisioni annuali del PTF

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto di pianificare un fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023, pari a **n. 3.481 unità complessive**, distribuite secondo le modalità riportate nell'annesso prospetto riepilogativo, pari ad un costo di **euro 116.129.896,89**.

Si evidenzia, in merito, che per quanto concerne l'**individuazione dei contingenti nonché delle specifiche professionalità da reclutare**, si è provveduto preventivamente a condividere la "linea di azione" sopra esposta con gli Organi Programmatori.

Infine, si ritiene opportuno precisare che le assunzioni pianificate nel triennio, nel rispetto della progressiva riduzione della dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa, non comportano il superamento del limite delle 20.000 unità, fissato dalla legge 244/2012 e, successivamente, dall'art. 12 del d.lgs. 8 del 2014, attuativo della medesima legge, al 1° gennaio 2025.

In relazione a quanto sopra esposto si sottopone il provvedimento in parola alla firma del Sig. Ministro, ove nulla osti.

Roma, li 26 APR, 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE/DNA

Concordo con le valutazioni del Direttore Generale per il personale civile e propongo pertanto alla S.V. la determinazione del fabbisogno di personale civile per il triennio 2021-2023 individuato nel piano triennale sottoposto alla firma.

Roma, li 30 APR, 2021

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
(Generale C.A. Nicolò FALSAPERNA)